



Comune di Pettenasco

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di marzo alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SARTIRANI FRANCO - Presidente	Sì
2. CAGNOLI MAURO - Consigliere	Sì
3. SOIA MICHELA - Consigliere	Sì
4. MIAZZA EDOARDO - Consigliere	Sì
5. VIGONI GIORGIO - Consigliere	Sì
6. SOIA RAFFAELLA - Consigliere	Sì
7. GODI SABRINA - Consigliere	Giust.
8. TASSERA SEBASTIANO - Consigliere	Sì
9. CERESA VALENTINA - Consigliere	Sì
10. VITTONI MARIO - Consigliere	Giust.
11. CATTEL SIMONA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Presiede il Sig. Franco Sartirani nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dott.ssa Elisabetta Ferrara, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Pettenasco, 25.03.2017

Il Responsabile del Settore
F.to: (Rag. Annalisa Novelli)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze

Pettenasco, 25.03.2017

Il Responsabile del Settore
F.to: (rag. Annalisa Novelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi locali è stata estesa anche all'anno 2017 dall'art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l'applicabilità nel 2017 delle aliquote 2015, con l'unica eccezione della TARI;

CONSIDERATO che, con la L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare, in materia di IMU:

- è stata ripristinata l'applicazione dell'esenzione disciplinata dall'art. 7, comma 1, lett. h) D.lsg. 504/1992 sulla base dei criteri individuati con la circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993;
- è stata introdotta l'esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e non montani;
- è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. *macchinari imbullonati* (la rendita catastale è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo);
- è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l'applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

DATO ATTO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:
 - unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
 - la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l'aliquota vigente nel 2015;

VISTA l'equiparazione all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013, introdotta a partire dall'anno 2015 dall'art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, dell'unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

VISTE le seguenti equiparazioni all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013, stabilite dall'art. 11 del Regolamento IMU:

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO quindi che, nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2015;

ATTESO che, a fronte dell'introduzione della nuova disposizione statale relativa agli immobili concessi in comodato, appare opportuno mantenere la specifica aliquota agevolata applicabile a tale fattispecie nella misura determinata per l'anno 2016, che supera quindi la precedente previsione regolamentare dettata dal Comune nel 2015, che deve intendersi abrogata dalla nuova norma statale;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno 2016 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

RITENUTO quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di confermare per l'anno 2017 le aliquote e la detrazione determinate per l'anno 2016, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, nel rispetto dei limiti di cui l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del*

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile servizio finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,40 %
aliquota altre unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze (non ricomprese nella fattispecie abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati per legge o per regolamento)	0,90 %
aliquota unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse per legge concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale	0,46 %
aliquota ordinaria	0,76 %

2. di stabilire per l'anno 2017 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica diversi dagli alloggi sociali regolarmente assegnati, nell'importo di € 200,00;

3. di disporre che per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata per le *“unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado”*, dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti richiesti, precisando che non si ammette, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota, l'uso gratuito a soggetto contitolare dell'unità immobiliare;

4. di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento IMU, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per l'anno 2017 da parte dei relativi soggetti passivi;

5. di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214, secondo le modalità di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, entro il termine del 14 ottobre come stabilito dall'art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 10, lett. e) L. 208/2015;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul Sito Internet comunale;

Successivamente,
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : SARTIRANI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Elisabetta Ferrara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 157 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28-mar-2017 al 12-apr-2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì 28-mar-2017

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa Elisabetta Ferrara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elisabetta Ferrara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2017

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Pettenasco, lì 28-mar-2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisabetta Ferrara